

PER PREDISPORRE LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME, I CREDITORI DEVONO DOCUMENTARE LE PROPRIE RAGIONI DI CREDITO, PER CAPITALE, INTERESSI E SPESE

Aste, progetto di riparto e accantonamento

Il decreto di trasferimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il passaggio di proprietà all'acquirente

Una volta che il bene immobile pignorato sia stato venduto, vale a dire assegnato definitivamente all'aggiudicatario, e lo stesso abbia versato il saldo del prezzo nei termini disposti nell'ordinanza di vendita, il giudice dell'esecuzione sottoscrive il decreto di trasferimento, che costituisce il titolo (anche esecutivo) rappresentativo del passaggio della proprietà dall'esecutato al terzo acquirente, mediante vendita senza incanto o con incanto.

“Una volta che il decreto di trasferimento - spiega l'avvocato Emanuele Palmieri -, così come predisposto dal professionista delegato o dal giudice, sia stato sottoscritto ed emesso dal magistrato, il giudice dell'esecuzione o il delegato, invitano i creditori che hanno partecipato all'esecuzione, a precisare le proprie ragioni di credito, per capitale, interessi e spese, al fine di consentire la predisposizione del progetto di ripartizione delle somme - tra i creditori aventi diritto - così come ricavate dalla vendita dei beni pignorati”.

Del progetto di riparto, in varie occasioni, abbiamo avuto modo di parlare e pertanto in questa sede, rimandando ai precedenti spunti, poniamo la nostra attenzione sull'ipotesi di accantonamento da effettuare nel progetto di distribuzione, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 510 cpc. “Invero - prosegue l'avvocato Palmieri - i ripensamenti del Legislatore in materia hanno inciso in modo sensibile sulla disciplina dell'intervento nell'esecuzione, negando la legittimazione (all'intervento) di quel creditore non munito di titolo esecutivo, con l'eccezione di quella categoria di creditori che al “momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro risultante dai Pubblici Registri, ovvero titolari di crediti di somme di denaro risultanti da scritture contabili ex art. 2214 cod. civ. Nell'ipotesi in cui il debitore non abbia riconosciuto in tutto o in parte le ragioni di credito azionate senza il titolo esecutivo, l'intervento al tempo effettuato conserva i propri effetti, a condizione che il creditore inizi

tempestivamente il giudizio per procurarsi il titolo esecutivo (si pensi ad una sentenza di condanna ovvero ad un decreto ingiuntivo esecutivo)”.

Il creditore, pertanto, intervenuto senza titolo esecutivo, il cui credito sia stato riconosciuto espressamente dal debitore e che abbia formulato istanza di accantonamento delle somme, deve provare di aver proposto - tempestivamente - (nei 30 gg. dal disconoscimento) l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.

“In tal caso - conclude l'avvocato Palmieri - questa particolare categoria di creditore, con l'atto di precisazione del proprio credito, produrrà copia dell'atto introduttivo notificato o del ricorso depositato nel termine anzidetto in uno al certificato di Cancelleria attestante la pendenza del procedimento, ottenendo in tal guisa, il diritto dell'accantonamento delle somme, che gli saranno corrisposte al momento della produzione del titolo esecutivo ottenuto. L'accantonamento delle somme non è superiore ai tre anni dall'approvazione del progetto”.

